

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

dott.ssa Maria Grazia RINALDI, della II sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3991/10 del Ruolo Generale promossa

DA:

, corrente in Roma via A. Marchetti 105, in persona del suo procuratore alle liti Dott. Marco Barchiesi, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Moruzzo del Foro di Milano giusta procura alle liti Notaio Dott.ssa Luisa Civita, agli atti, ed elettivamente domiciliata in San Lazzaro di Savena (BO), via Emilia n. 3 presso lo studio dell'Avv. Marco Bordoni

attrice

contro

е

1 > 1/39

esidente in Calderara di Reno (BO), via Longarola

n. 46

convenuto contumace

..., in persona del suo rappresentante pro

tempore, corrente in Trieste,

convenuta contumace

Sent. N. 5715/12

Cron. N. 68814

R.G. N. 3991/10

Rep. N. 2987 12

Spedita: 5.07.2011
HINUTA DEP. 13/04/12

Apposto depositato il:

- 7 AGO. 2012

OGGETTO:

r.c.a.

1

CONCLUSIONI COME IN ATTI

Svolgimento del processo

Viene omesso lo svolgimento, ex art.132 c.p.c. come rinnovellato dalla L.69/'09.

Motivi della decisione

La responsabilità del sinistro è del convenuto

Questi infatti percorreva la Tangenziale Complanare di Bologna, in località Bologna, quando, giunto all'altezza della km. 12+960, tamponava il veicolo tg. il quale, in posizione di quiete, atteso l'incolonnamento dei veicoli che lo precedevano, veniva sospinto contro l'antistante mezzo Fiat tg. oprietà di parte attrice.

A seguito dell'urto la vettura Fiat tg.

veniva sospinta contro il veicolo tg.

Questa dinamica trova conferma certa nel verbale di incidente stradale.

Il verbale di incidente non è stato contestato e quindi quanto attestato dagli agenti intervenuti costituisce piena prova.

Inoltre anche il conducente del mezzo di parte convenuta - nelle immediatezze - confermava agli agenti verbalizzanti la propria responsabilità nella determinazione dell'evento: nella parte dedicata alle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nel sinistro si legge, infatti " ... arrivati all'inizio della corsia di decelerazione tamponavo l'autovettura che mi precedeva nonostante avessi frenato."

Questa dichiarazione insieme con i rilievi effettuati dagli agenti (i quali hanno accertato che le vetture antistanti erano FERME al momento dell'evento) sono atte a provare compiutamente l'intera dinamica del sinistro.

Il comportamento processuale del convenuto avvalora ulteriormente quanto sostenuto da parte attrice.

io, infatti, pur regolarmente citato non si è costituito in giudizio e non è comparso all'udienza fissata per l'esperimento del suo interrogatorio formale.

Sul quantum

I danni riportati dall'autovettura dell'attore sono rispondenti con la dinamica del sinistro. Le

riparazioni indicate nella fattura prodotta in atti per quanto attiene alle voci di danno ed ai materiali di ricambio, appaiono congrui e non sono stati contestati.

Ser Co

Le riparazioni che si sono rese necessarie sono indicate nella fattura versata in atti.

lo,

in

5

Per il lamentato fermo tecnico si osserva che la società attrice svolge attività di locazione di autoveicoli a favore di imprese che utilizzano il bene per fini produttivi.

Quindi, contrattualmente, l'istante è tenuta a fornire alla società cliente un mezzo sostitutivo durante il tempo della permanenza di quello locato presso l'officina deputata alle riparazioni. Per evitare un danno alla società cliente, l'istante a norma dell'art. 13 del contratto versato in atti deve quindi provvedere alla sostituzione del mezzo in riparazione con altro diverso, a fronte del quale sostiene un costo il cui ammontare, nel caso di specie, viene fissato in via forfettaria. Pertanto, rapportando il costo giornaliero di un noleggio medio alla durata delle riparazioni, appare più che equa la richiesta di 10 giorni per un totale complessivo di € 900,00. Ciò anche sulla scorta della pacifica opinione giurisprudenziale, secondo la quale: "il c.d. danno da 'fermo tecnico " subito dal proprietario di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale per il mancato uso del medesimo durante il tempo necessario per le riparazioni può ben essere liquidato in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in difetto di elementi di prova contraria.

Ciò che conta è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato, giacché l'auto anche durante la sosta è fonte di spese (tassa di circolazione, premio assicurativo) che vanno perdute per il proprietario, ed è anche soggetto ad un deprezzamento di valore, calcolato sul prezzo di acquisto del veicolo ed è anche soggetto ad un deprezzamento di valore, calcolato sul prezzo di acquisto del veicolo " (ex plurimis: Cass. 3 aprile 1987 n. 3234; 28 agosto 1978 n. 4009; 5 maggio 1975 n. 1737; 23 giugno 1972 n. 2109; 14 dicembre 2002 n. 17963; n.12908/04).

IL fermo tecnico va riconosciuto a prescindere dalla prova (cfr., tra le tante, Cass. n. 17963/2002; Cass. n. 12908/2004; Cass. n. 23916/2006 e, ancora, Cass. n. 1688/2010) come da ultimo riaffermato dalla Cass. 17135/11. Infatti il cd. "danno da fermo tecnico" subito dal proprietario dell'autovettura per l'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore.

Minoritaria e datata la giurisprudenza citata dal convenuto. Anche l'ultima sentenza reper (Cama. 17135/11) in tema di risarcimento del danno derivante da incidente strada riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'anto danneggiata a causa della impossibilità di usarla durante l'intervallo temporale necessario sua riparazione, dichiara legittima la liquidazione equitativa di detto danno anche in asse prova apecifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere d effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, f spess (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprieta è altresì soggetto a un fisiologico deprezzamento di valore.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositiv riferimento al D.M. 8.4.2004 n. 127, considerando che, in attesa dell'emanazione de previato dall'art. 9 del D.L. 1/2012, le pur abrogate Tariffe Professionali mant comunque valenza di criterio orientativo per la liquidazione equitativa ex art. 2033 c.c.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, nella causa NRG 3991/ 10, ogni contraria istanza, deduzione eccezione disattesa:

- accerta la responsabilità esclusiva del convenuto

nella causazione d

sinistro di cui è causa;

in solido tra loro, a risarcire alla soc - condanna attrice la somma di €.3.122,96, oltre ad €.900,00 per l'auto sostituiva a titolo di fermo te

- condanna i convenuti, in solido tra loro,a pagare le spese legali quantificate in € 1.500

di cui € 186,00 per spese, oltre accessori di legge (Iva e CPA).

Il Giudice

Dott. Maria Grazia